



COMUNE DI QUAGLIUZZO

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale

5 del 30/04/2024

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI) - Presa d'atto PEF 2024-2025 - Approvazione tariffe e definizione scadenze per l'anno 2024

Nell'anno **duemilaventiquattro** il giorno **trenta** del mese di **aprile** alle ore **18:30** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Ordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione il Consiglio Comunale,

Cognome Nome	Carica	Presente
BARLESE ERNESTO	Sindaco	Presente
BERTOLI ALBAROSA	Consigliere	Presente
BOCCA MATTEO	Consigliere	Giust.
CHIOSO LORENZO	Consigliere	Giust.
GIACOSA ROLANDO	Consigliere	Presente
MASSIGNAN MAURIZIO	Consigliere	Giust.
PAGNONE CLAUDIO	Consigliere	Presente
PETRI ALESSANDRO	Consigliere	Presente
REINERI BRUNA TERESINA	Consigliere	Presente
SCAPIN LUIGI	Consigliere	Presente
ZUCCA PAUL MAURO	Consigliere	Giust.
Totale Presenti		7
Totale Assenti		4

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Lorenzo Scarlatti.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **ERNESTO BARLESE** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato

Oggetto: Tassa sui rifiuti (TARI) - Presa d'atto PEF 2024-2025 - Approvazione tariffe e definizione scadenze per l'anno 2024

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

DATO ATTO che tale termine generale è stato tuttavia derogato, con specifico riferimento alla TARI, dall'art. 3, comma 5 *quinquies* D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, il quale ha previsto che *«A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno»*;

EVIDENZIATO che quest'ultima norma ha formato oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 43, comma 11 D.L. 17 maggio 2022 n. 50, il quale ha previsto che *«nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile»*, così risolvendo il problema del termine entro il quale i Comuni avrebbero dovuto approvare i regolamenti e le tariffe TARI, allineandolo al termine previsto per l'adozione del bilancio di previsione;

DATO ATTO che a norma dell'art. 13 comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360»*;

DATO ATTO che a norma dell'art. 13 comma 15 ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 modificato dalla Legge 213/2023 art. 1 comma 74, tali atti sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo a condizione che la pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

VISTE le deliberazioni/determinazioni assunte da ARERA ed in particolare:

- Deliberazione n. 443/2019, recante “definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” e successive modificazioni ed integrazioni e in particolare, l'allegato “A” di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;
- Deliberazione n. 444/2019, recante “disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;
- Deliberazione n. 363/2021/R/rif contenente “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” che ha definito i nuovi criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025;
- Deliberazione n. 459/2021 concernente “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- Deliberazione n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- Deliberazione n.15/2022: “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” con cui è stato introdotto il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);
- Determinazione n. 2/2021: “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/r/rif (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025”;
- Determinazione n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;

VISTA infine la delibera n. 386/2023/R/rif con cui Arera ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:

- a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, attualmente fissata, per l'anno 2024, in € 0,10 per utenza per anno;
- b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, attualmente fissata, per l'anno 2024, in € 1,50 per utenza per anno;

DATO ATTO che tali componenti perequative non sono destinate a trovare applicazione diretta all'interno del PEF, in quanto non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione rifiuti, ma dovranno essere inserite in fase di elaborazione degli avvisi di pagamento;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29.09.2020 e s.m.i è stato adottato il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti - TARI;

VISTO in particolare l'art. 11 del citato Regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

CONSIDERATO che l'articolo 1 della L. n. 147/2013 stabilisce che, ai sensi del comma 651 il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/1999 definiti, ogni anno, sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG), i costi comuni (CC) ed i costi d'uso del capitale (CK) oltre alla suddivisione dei costi fra fissi e variabili;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

VISTO inoltre l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

VISTO in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

DATO ATTO CHE:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29.04.2022 si è preso atto del PEF Pluriennale 2022-2025;
- il Consorzio Canavesano Ambiente (CCA), quale Ente Territorialmente competente in materia di approvazione dei PEF, ha inviato tramite PEC del 12/04/2024 – nostro Prot. n. 719 aggiornamento del Piano Economico Finanziario relativo al biennio 2024-2025;

PRESO ATTO della procedura di validazione del Piano Economico Finanziario posta in essere da parte dell'Assemblea Consortile nella seduta del 17/04/2024, unitamente alle relazioni di accompagnamento redatte dal CCA e dalla SCS Spa ed allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima (Allegati 1-2);

RICHIAMATO il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, Allegato "3" alla presente deliberazione, come sopra validato dall'Ente territorialmente competente, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

CONSIDERATO CHE:

- Per l'anno 2024 il costo complessivo del servizio previsto dal PEF redatto e approvato dal CCA, pari ad € 35.546,00 e derivante dall'applicazione del nuovo MTR fissato da ARERA, viene suddiviso secondo le voci che in base al DPR 158/99 compongono la parte fissa e la parte variabile della tariffa;
- I costi del servizio da coprire attraverso la parte fissa della tariffa sono pari ad € 13.380,00 pari al 37,64% del totale di costi;
- I costi del servizio da coprire attraverso la parte variabile della tariffa sono pari ad € 22.166,00 pari al 62,36% del totale dei costi;

DOVENDO procedere al riparto dei costi complessivi tra utenze domestiche e non domestiche e dovendo operare una scelta secondo criteri razionali, come previsto dal DPR 158/99 Art. 4 c. 2, in base alla

potenzialità di produzione di rifiuti delle due macrocategorie sono state confermate le percentuali nelle misure:

97% a carico delle utenze domestiche

3% a carico delle utenze non domestiche;

PRESO ATTO dei coefficienti Ka e Kb per la determinazione della quota fissa e della quota variabile delle utenze domestiche, Kc e Kd per il calcolo della quota fissa e della quota variabile delle utenze non domestiche, che sono stati fissati sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, e dei prospetti delle tariffe distinte per le singole tipologie di utenze domestiche e non domestiche allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A)

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2024, dando atto dell'aggiornamento e validazione del PEF per l'anno 2024 approvato dal Consorzio Canavesano Ambiente in qualità di Ente Territorialmente Competente

VISTO l'articolo 15-bis, comma 15-ter, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito nella Legge 28 giugno 2019, n. 58, ha disposto che, a decorrere dall'anno di imposta 2020 " (...) i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1 dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1 dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. (...)";

RITENUTO di fissare le scadenze di versamento, al fine di rispettare il nuovo dettato normativo sopra citato, garantendo stabilità nei flussi di cassa della TARI, pur ampliando la distanza temporale tra le rate, così come di seguito indicato:

- Numero rate: l'importo viene riscosso in numero tre rate, di cui due in acconto ed una a saldo.
- Importo rate:
 - **Primo acconto**, scadenza **16 giugno 2024**, per un importo pari al 35% di quanto dovuto applicando alle superfici dichiarate le tariffe vigenti al 31.12.2023 ai fini Tari;
 - **Secondo acconto**, scadenza **16 settembre 2024**, per un importo pari al 35% di quanto dovuto applicando alle superfici dichiarate le tariffe vigenti al 31.12.2023 ai fini Tari;
 - **Terza rata a saldo**, fissata in un'unica soluzione, il **16 dicembre 2024**, per un importo pari al saldo di quanto dovuto applicando alle superfici dichiarate le tariffe definite per l'Anno 2024 e scomputando gli acconti;

Le due rate d'acconto possono essere versate contestualmente entro il 16 giugno 2024;

CONSIDERATO:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Torino sull'importo del tributo, nella misura del 5%

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

CON voti: n.7 (sette) favorevoli, n. / contrari, n. / astenuti resi per alzata di mano dai n.7 (sette) consiglieri comunali presenti e votanti;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto del Piano Finanziario 2024-2025 e dei documenti ad esso allegati, riportati negli allegati "1-2-3" alla presente deliberazione, validati dall'Ente territorialmente competente con provvedimento del 17/04/2024;
- 3) di stabilire i seguenti parametri di riferimento per determinare le tariffe della TARI da applicarsi alle singole utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2024:
 - a) suddivisione dei costi fra utenze domestiche e utenze non domestiche: 97% utenze domestiche; 3% utenze non domestiche;
 - b) utilizzo dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche di cui all'allegato 1 del DPR 158/1999;
- 4) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2024 di cui all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 5) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 6) Di definire, per le motivazioni indicate in narrativa che integralmente si richiamano, le scadenze nei versamenti della TARI, tassa sui rifiuti, per l'anno 2023 nelle misure di seguito indicate:
 - Numero rate: l'importo viene riscosso in numero tre rate, di cui due in acconto ed una a saldo.
 - Importo rate:
 - **Primo acconto**, scadenza **16 giugno 2024**, per un importo pari al 35% di quanto dovuto applicando alle superfici dichiarate le tariffe vigenti al 31.12.2023 ai fini Tari;
 - **Secondo acconto**, scadenza **16 settembre 2024**, per un importo pari al 35% di quanto dovuto applicando alle superfici dichiarate le tariffe vigenti al 31.12.2023 ai fini Tari;
 - **Terza rata a saldo**, fissata in un'unica soluzione, il **16 dicembre 2024**, per un importo pari al saldo di quanto dovuto applicando alle superfici dichiarate le tariffe definite per l'Anno 2024 e scomputando gli acconti;

Le due rate d'acconto possono essere versate contestualmente entro il 16 giugno 2024;
- 7) di stabilire che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti verrà trasmesso da parte del Comune, apposito e motivato avviso di pagamento, come previsto dalla deliberazione di ARERA n. 444/2019, contenente l'indicazione degli importi dovuti, analiticamente distinti tra tassa sui rifiuti e tributo Tefa e modello di pagamento precompilato;
- 8) di trasmettere telematicamente, a norma dell'Art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 e s.m.e.i., la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente;

- 9) di pubblicare le tariffe adottate sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
- 10) di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i

Si esprime parere favorevole in ordine ai PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E FINANZIARIA (ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000).

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Sindaco

Ernesto Barlese

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to ERNESTO BARLESE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lorenzo Scarlatti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.Lgs 267/2000 con decorrenza dal 07/05/2024.

Quagliuzzo, li 07/05/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lorenzo Scarlatti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 co. 3 D.Lgs.267/00)

Divenuta esecutiva in data 30/04/2024

X È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs 267/2000)

Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art. 134 c. 3 D.Lgs. 267/2000)

Quagliuzzo , li 30/04/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lorenzo Scarlatti

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Copia conforme all'originale in formato digitale.

Quagliuzzo, li

F.to